

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 maggio 2017, n. 53

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2 MW, sita nel Comune di Apricena (Fg) località "Scivolaturo";
- di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- di una nuova Stazione di Smistamento a 150 raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017.

Società: Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, avente sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420, P. IVA e C.F. 02718760545, con nota prot. n. 3560 del 01/04/2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **30 MW**, costituito da **15 aerogeneratori** nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di **Apricena** (FG) - località "Scivolaturo"; e contestualmente trasmetteva copia dell'avvenuto deposito, in data 28/03/2008, della documentazione inerente l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell'intero progetto;
- successivamente la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 40061 del 22/06/2011 portava a conoscenza dello scrivente Ufficio che con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 21/06/2011 decideva di assoggettare a V.I.A. l'impianto in oggetto;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 2283 del 13/03/2012 richiesta di integrazione e invito al completamento della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it; cui la Società rispondeva con nota pec del 11/04/2012 (prot. n. 3498 del 12/04/2012);
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 38347 del 23/05/2012 comunicava, alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energie rinnovabili e Reti), che con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (acquisita al prot. n. 40171 del 25/05/2012), a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW;

- pertanto con nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, la scrivente Sezione dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003; invitando la Società a voler aggiornare la documentazione progettuale depositata alla D.D. 1557 del 14/05/2012 ovvero D.D. 1644 del 21/05/2012, e a trasmettere il progetto delle opere elettriche benestariato dal Gestore di Rete;
- con riferimento alla soluzione di connessione, la società Lucky Wind 4 S.r.l. con propria dichiarazione, del 10/04/2012, allegata alla documentazione integrativa depositata sul portale www.sistema.puglia.it, portava a conoscenza della scrivente Sezione di non essere nelle condizioni di poter produrre il benessere tecnico di Terna S.p.A. sulle opere elettriche di connessione a causa dello svolgimento di Tavoli Tecnici di coordinamento relativi agli interventi da realizzare sulla RTN che prevedono una connessione di tipo complesso come descritta nell'oggetto del presente Verbale della Conferenza;
- pertanto la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1634 del 22/02/2013 comunicava alla Società Istante che pur avendo provveduto a comunicare il formale avvio del procedimento, con la nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, aveva subordinato la successiva convocazione della Conferenza di Servizi all'ottenimento del benessere tecnico rilasciato dal Gestore di Rete, in quanto la documentazione richiesta con la summenzionata nota e considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità sia ai sensi delle "Linee Guida nazionali" - D.M. 10/09/2010 che della D:G.R. 3029/2010;
- successivamente, stante il permanere delle condizioni in precedenza descritte relativamente la soluzione di connessione complessa, con nota prot. n. 6480 del 31/07/2013, provvedeva comunque a convocare la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **05 settembre 2013**, ex art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.; portando a conoscenza degli Enti interessati che la documentazione progettuale inerente la S.T.M.G. di tipo complesso rilasciata dalla società Terna S.p.A. in data 23/12/2005 (cod. Id. 05028890), e accettata dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 03/04/2006, non aveva ancora ricevuto il benessere tecnico, sebbene la Società Proponente avesse sollecitato Terna S.p.A. al rilascio del progetto delle opere di connessione alla RTN benestariato;
- la conferenza si svolgeva nella data e sede previste; nel corso di suddetta riunione la Società proponente, con modulo parere, dichiarava di aver concluso il tavolo tecnico aperto con l'ente gestore della rete, ovvero Terna S.p.A., e di aver provveduto al deposito del progetto delle opere elettriche definitivo per il rilascio dell'apposito benessere; che in merito alle opere di connessione prevedono ora "*... unicamente in collegamento in antenna con una nuova Stazione di Smistamento 150 kV collegata in entra - esce sulla linea 150 kV San Severo - Portocannone ...*". Il verbale della succitata riunione era trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 7313 del 16/09/2013;
- con nota pec del 09/09/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013), l'Istante trasmetteva nota prot. n. 20480 del 13/03/2013 con cui la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, sentito il Comitato Provinciale per la V.I.A., esprimeva il proprio benessere alla sostituzione del modello di aerogeneratore, passando dal modello VESTAS V-80 di potenza pari 2 MW avente altezza complessiva 120 m, al modello VESTAS W-100 avente medesima potenza e medesima altezza complessiva;
- con successiva nota pec del 02/12/2013 (acquisita al prot. n. 9616 del 03/12/2013), trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione, copia della richiesta rivolta ai comuni di Apricena e San Paolo di Civitate di voler dare seguito a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia (già Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio) con nota prot. n. 8378 del 01/07/2011 acquisita agli atti del procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 05/09/2013 succitata;
- infine, con ulteriore nota pec del 09/01/2014, il Proponente informava la Sezione precedente, e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Servizio Assetto del Territorio), di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa utile al rilascio del parere di competenza; analogamente con nota pec del 05/02/2014 (acquisita al prot. n. 917 del 06/02/2014) comunicava di aver depositato la documentazione

richiesta dall'ARPA Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 46020 del 12/08/2013 (acquisita al prot. n. 6831 del 30/08/2013);

- pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3196 del 27/05/2014), alla luce degli ulteriori assestamenti progettuali adottati dall'Istante al fine di adeguare il progettato impianto alle prescrizioni/previsioni espresse dagli Enti nel corso della precedente seduta, convocava la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **15 luglio 2014**; contestualmente invitava l'Istante a voler provvedere ad ulteriormente aggiornare la documentazione tecnica depositata sul portale www.sistema.puglia.it, cui provvedeva con la nota pec del 07/07/2014 (acquisita al prot. n. 14/07/2014);
- nel corso della suddetta seduta, perveniva la nota prot. n. 9452 del 14/07/2014 (acquisita al prot. n. 4192 del 15/07/2014) con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (ex Servizio Assetto del Territorio), comunicava la prossima adozione del "... *provvedimento con parere non favorevole* ..." di compatibilità paesaggistica reso in forma di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/1990 e s.m.i.;
- la Sezione precedente, quindi, provvedeva ad aggiornare la seduta con la richiesta da parte del Proponente di sospendere la decisione in merito all'esito del procedimento al fine di poter contro dedurre al preavviso di diniego al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio con la succitata nota prot. n. 9452 del 14/07/2014;
- successivamente, quindi, l'Istante con nota pec del 25/07/2014 (acquisita al prot. n. 4530 del 29/07/2014) trasmetteva proprie osservazioni al succitato preavviso di diniego, espresso con la nota prot. n. 9452 del 14/07/2014 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che però non producevano un mutamento nell'esito del procedimento volto al rilascio del parere di competenza della Sezione su menzionata; infatti la stessa con nota prot. 556 del 19/01/2015 (acquisita al prot. n. 228 del 20/01/2015) comunicava che l'impianto in progetto era in contrasto con gli indirizzi di tutela delle N.T.A. del PUTT/P;
- la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 06/02/2015 (acquisita al prot. n. 535 del 09/02/2015) confermava la richiesta, già fatta nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 15/04/2014, di sospensione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. atteso il contestuale deposito di un ricorso avverso il parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica presso il TAR Puglia - Sezione di Bari in data 06/03/2015;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, tenuto conto della richiesta di sospensione del procedimento effettuato dal Proponente con la nota prot. 535 del 09/02/2015, con nota prot. n. 1798 del 16/04/2015 disponeva, nel precipuo interesse della società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, la **sospensione del procedimento amministrativo** ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., in attesa dell'esito del contenzioso in atto avverso i provvedimenti della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- successivamente, la Regione Puglia con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 approvava il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conseguenza di ciò la Società istante con nota pec del 26/07/2016 (acquisita al prot. n. 2728 del 26/07/2016) trasmessa per conoscenza alla scrivente Sezione, chiedeva alla competente sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla luce della sopravvenuta approvazione del PPTR, di procedere ad una revisione del precedente parere di compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi della previgente normativa paesaggistica regionale;
- la competente Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, in riscontro alla richiesta effettuata dall'Istante sopra esposta, con nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 (acquisita al prot. n. 3808 del 19/10/2016) comunicava che stante la modifica normativa apportata all'art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza fosse trasferita, per le opere soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto la Sezione concludeva che "... *per il progetto in oggetto la competenza per il riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR* ..." sono in capo alla provincia di Foggia;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4479 del 06/12/2016, provvedeva a trasmettere, la summenzionata nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 della Sezione Tutela e Va-

lorizzazione del Paesaggio, alla Provincia di Foggia invitandola a volersi esprimere con cortese sollecitudine in merito agli aspetti di compatibilità paesaggistica del progetto come descritto negli elaborati progettuali disponibili sul portale telematico www.sistema.puglia.it;

- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017) trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; in detta seduta il Comitato “... *al fine di mitigare l’impatto dell’impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...*”;
- il Proponente, riscontrava la succitata nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 della Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota pec del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 864 del 13/03/2017) chiedendo alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di provvedere al riavvio del procedimento e alla convocazione di una nuova seduta della Conferenza di Servizi;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 977 del 22/03/2017 convocava la **terza riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **11/04/2017**; e contestualmente invitava il Proponente a voler ulteriormente aggiornare tutta la documentazione progettuale caricata sul portale www.sistema.puglia.it con particolare riferimento al progetto definitivo dell’iniziativa, avendo riguardo delle integrazioni richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo nonché al piano particellare di esproprio necessario al fine di attivare la relativa procedura di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; cui la Società istante provvedeva con nota pec del 23/03/2017 (acquisita al prot. n. 1034 del 24/03/2017).

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 3509 del 03/04/2017, con cui, facendo seguito a quanto indicato nel DPCM 171/2014 di riorganizzazione di questa Amministrazione, con riferimento alla conferenza di servizio di cui all’oggetto si comunica che il parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2658 del 11/04/2017, considerato il contesto paesaggistico di riferimento nonché gli aspetti relativi alla conformità con le norme del PPTR e l’analisi del bacino di interferenza da punti ed aree sensibili come scaturita dall’istruttoria effettuata in sede di Valutazione Impatto Ambientale provinciale, esaminata altresì la Carta del rischio archeologico prodotta dalla ditta richiedente, si ritiene di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto oggetto di Autorizzazione Unica con l’osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni autorizzative:
 - si condivide prescritto dalla Provincia di Foggia, circa l’obbligo di non interferenza della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV, raccordata in entrata - uscita alla linea “Porto Cannone - San Severo”, con l’area di rispetto del “Regio Tratturello Aquila - Foggia”;
 - tutti i lavori che comportano movimenti di terra dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
 - considerato che le operazioni di scavo previste nel territorio comunale di San Paolo di Civitate risultano prossime all’area archeologica “*Pezza della Chiesa*”, le suddette operazioni dovranno essere realizzate con uno scotricamento superficiale che, di volta in volta, non superi i 20 cm. di profondità. Ciò al fine di avere una maggiore visibilità e lettura della stratigrafia del terreno;
 - qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
 - si comunichi con congruo anticipo la data di inizio lavori per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 rilasciava l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

RILEVATO che:

la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere favorevole di V.I.A. alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere elettriche di connessione.

Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da localizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017 si rinvia la prescrizione inerente suddetta opera all'attenzione della Società che assumerà l'onere di costruire la suddetta Stazione di Smistamento.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 76194 del 04/05/2017, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, a produrre la documentazione elencata al Fac - simile dell'istanza per la richiesta di nulla osta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

con nota prot. n. 1676 del 11/02/2014 (acquisita al prot. n. 1141 del 17/02/2014) l'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 12 MW, costituito da n. 6 aerogeneratori nel comune di Apricena - località "Scivolaturo" - cavidotto MT 20 kV in cavo interrato di collegamento alla S.S.E. 20/150 kV nel comune di San Paolo di Civitate (FG) per la connessione alla Stazione di Smistamento 150 kV di Terna (solo per la parte MT dell'impianto).

RILEVATO che:

con ulteriore nota prot. n. 2744 del 10/03/2014 (acquisita al prot. n. 2176 del 31/03/2014), sempre l'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta alla costruzione ed esercizio della S.S.E. utente di trasformazione MT/150 kV e linea a 150 kV in cavo interrato di collegamento in antenna alla nuova Stazione di Smistamento Terna raccordata in entra - esci alla linea 150 kV "C.P. San Severo - C.P. Porto Cannone" per il collegamento dell'impianto eolico da 12 MW di Apricena località "Scivolaturo".

CONSIDERATO ancora che:

i suddetti nulla osta provvisorio (prot. n. 1676 del 11/02/2014- per la parte MT dell'impianto) e il nulla osta definitivo (prot. n. 2744 del 10/03/2014) sono stati concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato

dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 29/01/2014 e registrati a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e dal D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003.

RILEVATO infine che:

la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017) trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; con cui "... *al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...*".

Pertanto, considerato che la ulteriore riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta rilasciati da codesto rispettabile Ente e sopra menzionati. Si invita al società Lucky Wind 4 S.r.l. a voler comunque trasmettere all'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata gli elaborati progettuali aggiornati all'ultimo layout dell'impianto come depositati sul portale telematico www.sistema.puglia.it.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 01/08/2013 (acquisita al prot. n. 6723 del 28/08/2013) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, e comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente sembrerebbe che la Società istante non abbia tutt'ora provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013.

Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la suddetta verifica, dandone contestuale notizia alla scrivente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ricordando che laddove dovessero emergere interferenze qualsiasi modifica apportata al progetto definitivo si configurerà quale modifica sostanziale per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Ministero dell'Interno - Agenzia del Demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 16954 del 11/07/2014, con cui comunicava che dalla lettura del piano particellare non si evincono identificativi catastali intestati al "Demanio dello Stato" e pertanto questo Ufficio non è competente nelle procedure autorizzative di cui all'oggetto;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3503 del 31/03/2017, con cui comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi, prot. n. 10890 del 14/07/2014, comunica che verificati gli elaborati tecnici prodotti dalla Società, si è rilevato che il cavidotto da realizzare non interessa aree di competenza del pubblico demanio armentizio, pertanto la scrivente non è tenuta a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione in merito;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Struttura Provinciale Riforma Fondiaria, prot. n. 10025 del 09/09/2016, con cui comunica che nessuno dei suoli richiamati nei piani particellari e nella documentazione esplicativa trasmessa,

rientra tra quelli attualmente nella disponibilità della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Beni ex Riforma Fondiaria;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9278 del 18/10/2016, con cui comunica che stante la modifica normativa apportata all'art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza fosse trasferita, per le opere soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto la Sezione concludeva che *"... per il progetto in oggetto la competenza per il riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR ..."* sono in capo alla provincia di Foggia;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG, prot. n. 32409 del 04/12/2014, con cui trasmette D.D. 908 del 03/11/2014 relativa al parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto atteso che le modalità di attraversamento adottate per il superamento delle interferenze con i corsi d'acqua Marana della Difensola; Vallone Chiagna Mamma, Canale Basanese affluente del Torrente Candelaro soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 8304 del 10/04/2017, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 0625 del 17/07/2014, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si riconferma il nulla osta e le condizioni già espresse con la nota prot. n. 12616 del 09/09/2013;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4050 del 16/09/2014, comunica che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. 230 del 20/10/2009, ha definito mirure di salvaguardia. Con riferimento alle costruende Sottostazioni, si evidenzia che qualora siano previsti impianti per il trattamento di reflui e acque di prima pioggia, gli stessi devono essere realizzati in conformità della normativa vigente con particolare riferimento a quella Regionale (Regolamento Regionale n. 26/2011 e Regolamento Regionale n. 26/2013). Da ultimo con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, prot. n. 24644 del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1662 del 15/05/2017) nota pervenuta successivamente alla nota prot. n. 1674 del 16/05/2017 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei pareri favorevoli o sfavorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti di questo procedimento concludeva positivamente i lavori della Conferenza di Servizi atta al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto, con cui conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 16340 del 09/07/2014 (acquisita al prot. n. 4170 del 015/07/2014);
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4776 del 10/04/2017, comunica che, limitatamente agli interventi assentiti dalla Provincia di Foggia nella seduta del Comitato VIA del 09/03/2017, si conferma il parere favorevole espresso nella citata nota prot. n. 8342 del 04/07/2014 con le medesime condizioni di seguito elencate:
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
 - nelle aree allagabili individuate negli studi prodotti dal proponente avvero nelle aree tutelate ai sensi

degli artt. 6 e 10 delle NTA, la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno due centennale; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

- in corrispondenza delle intersezioni della viabilità di progetto con le aree allagabili individuate negli studi prodotti dal proponente, per la fase di cantiere vengano previste opere di attraversamento provvisoria che siano commisurate a eventi idraulici con tempi di ritorno ritenuti congrui dal progettista per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante i lavori e che siano rimosse alla chiusura dei cantieri ripristinando le morfologie preesistenti; ove per la fase di esercizio non siano individuabili percorsi alternativi che siano in sicurezza idraulica, sarà necessaria la realizzazione degli opportuni manufatti idrici che garantiscano una larghezza almeno pari all'impronta planimetrica della piena bicentenaria e un franco di almeno 1 m rispetto alla quota della stessa;
- per l'adeguamento del tratto stradale ricadente nelle p.l. 108-109-110 del fg. 15 del Comune di Apricena, vengano confermate le condizioni di sicurezza idraulica (estendendo gli studi già effettuati) ovvero lo stesso sia realizzato come opera provvisoria da rimuovere alla chiusura dei cantieri, ripristinando lo stato preesistente dei luoghi.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 22182-32 del 10/04/2017, con cui rileva che nell'area di interesse già una forte pressione antropica dovuta alla presenza di aerogeneratori precedentemente installati che costituisce un ulteriore elemento detrattore alla usufruibilità panoramica e visiva dei paesaggi rurali, dovuta anche alla prossimità di alcuni aerogeneratori (T2, T4, T5 e T6) con siti di interesse storico culturale, evidenziati sul PPTR.

Dalla Cartografia regionale del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato, si rileva altresì che l'area di intervento della proposta insediativa relativa a n.4 aerogeneratori, dei 6 proposti denominati, (T4, T5, T6 e T11), ricade in area qualificata come "Componenti Idrologiche - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Vincolo idrogeologico" per la quale necessita acquisire parere di compatibilità paesaggistica presso la competente autorità regionale.

L'alternanza inoltre dei diversi insediamenti produttivi, qualora non venga rispettata una congrua area buffer (pari, secondo le Linee Guida ARPA Puglia, a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore), crea alterazione e parcellizzazione degli ambienti naturali causando la perdita e frammentazione degli habitat.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa all'insediamento produttivo in proposta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012 del Dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A. , il progetto proposto ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai

sensi dell'art. 16 comma 5 L.R. 11/2001.

Successivamente con nota prot. n. 40171 del 29/05/20112 (acquisita al prot. n. 5408 del 04/06/2012) ha comunicato che il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012, rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 confermando il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW.

RILEVATO che:

la Provincia di Foggia con nota prot. n. 20480 del 12/03/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013) comunicava la presa d'atto della sostituzione dell'aerogeneratore modello VESTAS V-80 potenza elettrica pari a 2 MW avente altezza complessiva pari a 120 m, con l'aerogeneratore modello VESTAS V-100 avente medesima potenza e medesima altezza.

CONSIDERATO ancora che:

sempre la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 76375 del 10/11/2014 (acquisita al prot. n. 6192 del 20/11/2014) a fronte della presa d'atto della sostituzione del modello di aerogeneratore, comunicava che in considerazione del fatto che *"... le variazioni apportate non costituiscono un intervento significativamente diverso da quello esaminato, si prende atto delle variazioni suddette e si ritiene non necessario rinnovare la Valutazione di Impatto Ambientale ..."*.

RILEVATO infine che:

con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), il summenzionato Ente, trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all'entrata in vigore del PPTR, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato *"... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ..."*.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o sfavorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Provincia di Foggia - Settore Ambiente, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA il progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001; determinazione dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012, rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 nel seguente modo: *"... di esprimere per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Apricena Loc. Scivolaturo - richiesto dalla società proponente Lucky Wind 4 S.r.l. - potenza elettrica 30 MW, ad esclusione degli aerogeneratori 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, e 10..."*;
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, prot. n. 14505 del 10/03/2017, con cui trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all'entrata in vigore del PPTR, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato *"... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ... Si prescrive inoltre che la nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esci alla linea «Porto Cannone - San Severo» che interessa l'area di rispetto di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come «Testimonianza della stratificazione insediativa», nello specifico «rete tratturi» denominato «Regio Tratturello Aquila - Foggia» non interferisca con l'area di rispetto del Tratturo ..."*.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la medesima Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere favorevole di V.I.A. alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere elettriche di connessione.

RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 rilasciava l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da localizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017, succitata, si rinvia la prescrizione inerente suddetta opera all'attenzione della Società che assumerà l'onere di costruire la suddetta Stazione di Smistamento.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 6788 del 11/04/2017, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica. sia con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore.

a) RETE IDROGRAFICA

Il cavidotto elettrico di connessione degli aerogeneratori dell'impianto in progetto attraversa lungo il suo tracciato, l'alveo di alcuni corsi d'acqua: Affluente sinistro Vallone Chiagne Mamma, Vallone Chiagne Mamma, Marana della Defensola.

Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene le sezioni schematiche degli attraversamenti. da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata; tale modalità di superamento degli alvei dei corsi d'acqua interessati non comporta inibizioni e/o pregiudizi all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- per l'utilizzo delle aree demaniali, prima dell'inizio dei lavori, la Società proponente dovrà formalizzare l'istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è propedeutico al rilascio all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo degli attraversamenti, in uno alla istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi richiesti per ciascun attraversamento:
- individuazione dell'attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scalo originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezione trasversale degli alvei attraversati. in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e lo posizione dei cippi segnalatori;

- documentazione fotografica dell' area;
- relazione tecnica descrittivo delle opere.

Si precisa che la distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione non può essere inferiore a mt. 10,00 rispetto ai cigli attuali degli alvei e che la stessa distanza deve essere contemporaneamente rispettata anche nei confronti dei limiti della proprietà demaniale; si precisa infine che il franco netto tra tubazione di protezione del cavidotto e profilo trasversale dell'alveo non può essere inferiore a mt. 2,00.

b) RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Le opere in progetto comportano numerose interferenze con la rete di adduzione e distribuzione irrigua del Comprensorio del Fortore, Distretto 10. La società proponente ha acquisito le planimetrie con la rappresentazione delle interferenze presso questo Consorzio. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt 1,50 per condotte Fino a \varnothing 275 mm, mt 2,50 per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm e mt 4,50 per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm) e di quella di rispetto su ambo i lotti delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a ml. 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a \varnothing 275 mm., a mt 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm e mt 5,25 ($4,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt 3,00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lotti delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a \varnothing 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

- Intersezioni cavidotto - condotte

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a \varnothing 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a \varnothing 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di ml. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata. ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi. a cura e spese della Società proponente in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati. anche se immerso in acqua. senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a ml. 2.00;

- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
 - 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
 - 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).
- Intersezioni strade di servizio condotte
- Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- 1) le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
 - 2) la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
 - 3) nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente lo sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.
- Sovrapposizioni
- Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.
- Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso di quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.
- Piani particellari di esproprio e/o asservimento
- Nei piani particellari di esproprio e/o asservimento in corrispondenza di corsi d'acqua e condotte è necessario stralciare le aree già intestate e/o asservite al Demanio dello Stato Ramo Bonifiche (Statale e/o Regionale).

Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene i disegni schematici degli attraversamenti, da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata, e dei parallelismi nonché delle opere di protezione delle condotte interessate da strade di servizio; le modalità di superamento delle interferenze di massima rispettano la regolamentazione prescritta da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- per l'utilizzo delle aree demaniali, prima dell'inizio dei lavori, la società proponente dovrà formalizzare l'istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è propeedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo per il superamento delle interferenze, in uno alla istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi richiesti per ciascun attraversamento;

- individuazione dell'attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezioni trasversali in asse alle condotte attraversate, con il profilo del cavidotto, con l'indicazione dei limiti della proprietà demaniale e la posizione dei cippi segnalatori;
- relazione tecnica descrittiva delle opere.

Si precisa infine che l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) prima della materiale esecuzione dei lavori la società proponente deve provvedere al picchettamento in sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi. in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
 - b) a conclusione dei lavori devono essere consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;
 - c) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
 - d) la società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti. in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni; l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;
- Comune di Apricena - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 7130 del 11/04/2017, conferma il parere già espresso in data 19/01/2015 prot. n. 918, favorevole sotto il profilo urbanistico alla esecuzione dell'intervento a condizione che:
 - per l'esecuzione del cavidotto su strade comunali deve essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi del vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di CC n. 29 del 01/07/2010 e corrisposta, in esercizio, la tassa comunale di sottosuolo/soprassuolo nella misura prevista dalle leggi vigenti;
 - Comune di San Paolo di Civitate - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 4750 del 14/07/2014, effettuata la ricognizione circa l'esistenza di eventuali vincoli paesaggistici posti nell'area di realizzazione dell'elettrodotto di cui all'oggetto. Dalla suddetta verifica è emerso quanto segue:
 - l'elettrodotto da realizzare attraversa aree archeologiche (art. 142 comma 1, lett. m - D.Lgs. 42/2004);
 - l'elettrodotto attraversa delle segnalazioni archeologiche (SAKc14 - SAKc14 - SAKc15);
 - l'elettrodotto attraversa un corso d'acqua pubblica (art. 142, comma 1, lett. a - D.Lgs. 42/2004);
 - l'elettrodotto attraversa un A.T.E. (ambito C: valore distinguibile);
 - Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 11996 del 04/04/2017, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse. E' appena il caso di rammentare la normativa la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, ha comunicato che "dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione".

Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la verifica così come prevista dall'ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 6018 del 24/05/2013, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture, scaturito dall'esame della documentazione relativa alla domanda di cui all'oggetto; tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si segnala alla Società istante, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008); rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 16307 del 07/04/2017, esprime parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@pstacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 122656 del 20/11/2013, si comunica che non vi sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori;
- ASL Foggia, prot. n. 61460 del 11/07/2014, rilascia parere favorevole alla realizzazione del progetto come descritto in oggetto;
- Anas S.p.A., prot. n. 187100 del 07/04/2017, esprime preliminare parere favorevole alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell'attraversamento stradale con tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell'attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l'area Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia. Inoltre si precisa che in caso di ulteriori interferenze (trasversali e longitudinali), ove ritenute necessarie per l'esecuzione di lavori, la società Lucky Wind 4 S.r.l. dovrà presentare ulteriore specifico progetto delle opere da realizzare;
- Autostrade per l'Italia S.p.A., prot. n. 23819 del 28/11/2013, comunica che l'intervento in progetto non necessita di parere in quanto non interferente con le opere autostradali, né ricadente in fascia di rispetto poiché situato a distanza maggiore di m 60 dall'autostrada;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3509 del 29/08/2013, facendo seguito a quanto espresso con la precedente nota prot. n. 425 del 30/01/2013, si precisa che tali opere non presentano interferenza con l'infrastruttura ferroviaria per quanto concerne il parco eolico; il cavidotto di collegamento dello stesso con la stazione di smistamento, nel tratto sulla SP 36 (nei pressi del Km 9) interferisce (attraversamento) con l'elettrodotta della linea primaria a 150 kV di RFI. Il presente parere non autorizza l'esecuzione dell'interferenza indicata; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservi S.p.A., mandataria R.F.I. S.p.A.. Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della L. 210/1985 istitutiva dell'Ente F.S. della Legge 359/1992 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/1980 (Nuove

norme di Polizia ferroviaria);

- Snam Rete Gas S.p.A., nota pec del 28/03/2017 acquisita al prot. n. 1088 del 29/03/2017, comunica che sulla base della documentazione di cui è in possesso, i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
- Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA del 29/01/2014, comunica parere positivo all'intervento. A tale proposito si ritiene opportuno precisare che Enel Distribuzione S.p.A., per ciascuna delle interferenze che saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d'opera, porrà in essere le necessarie lavorazioni solo a valle del perfezionamento commerciale e per le quali dovrà essere avanzata specifica istanza. Sin da ora si ritiene opportuno far presente che, qualora la regolarizzazione delle interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni detentori di vincoli, ecc .. ecc ..), la scrivente Enel Distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente munirsi dei dovuti permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitù di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a tali procedure;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170002306 del 31/03/2017, comunica che in data 08/01/2014 con lettera prot. TRISPA/P20140000104 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde alla potenza di connessione dell'impianto di cui alla pratica in oggetto; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell'impianto non modifica le modalità di connessione per la quale la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha già ottenuto il benestare tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell'impianto, all'esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 8304 del 10/04/2017 (acquisita al prot. n. 1235 del 11/04/2017) rilasciava il proprio parer favorevole attesa la documentazione integrativa trasmessa adeguata alle prescrizioni formulate dal Servizio con la precedente nota prot. n. 20810 del 18/07/2014;

la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1280 del 13/04/2017, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.

Il Proponente con nota pec del 26/04/2017 (acquisita al prot. n. 4132 del 28/04/2017) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale.

Il Comune di Apricena con nota prot. n. 9426 del 16/05/2017 (acquisita al prot. n. 1706 del 19/05/2017) restituiva copia del summenzionato atto *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo"*

preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione dal giorno 14/04/2017 al giorno 15/05/2017.

Da una verifica effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali presso l'Albo Pretorio online del comune di San Paolo di Civitate emergeva che l'Ente ha provveduto alla pubblicazione dell'atto "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"* dal giorno 21/04/2017 al giorno 20/05/2017.

- alla data del 30/05/2017, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (notificata alla società Lucky Wind 4 S.r.l. con raccomandata A7R del 31/05/2012) a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW. In seguito con ulteriore nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), sempre la Provincia di Foggia trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; in detta seduta il Comitato "*... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...*" con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1674 del 16 maggio 2017 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 1834 del 30/05/2017 trasmetteva:
 - numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del

procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1674 del 16/05/2017 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **6 MW**, costituito da **3 aerogeneratori** da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località "Scivolaturo" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota pec del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1669 del 15/05/2017), ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T2	527138	4626853
T3	527486	4626196
T6	528866	4626675

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - Porto Cannone". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - Costruzione della nuova **Stazione di Smistamento a 150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;

- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto biogas da discarica;
- in data 30/05/2017 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind 4 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 31/05/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019236;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, il Servizio ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”*;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 30/05/2017 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1674 del 16/05/2017, con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1674 del 16/05/2017, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **6 MW**, costituito da **3 aerogeneratori** da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località *“Scivolaturo”* posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T2	527138	4626853
T3	527486	4626196
T6	528866	4626675

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l’impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV *“C.P. San Severo - Porto Cannone”*. Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - Costruzione della nuova **Stazione di Smistamento a 150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV *“Porto Cannone - San Severo”*, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei

principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1644 del 21/05/2012 che rettifica ed integra la D.D. n. 1557 del 14/05/2012.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1674 del 16/05/2017.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti

in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 36 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è sottoscritto dal Dott. Pasquale Marino Dirigente del Servizio Infrastrutture Info - telematiche, delegato pro - tempore per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali come da D.D. n. 43 del 10/05/2017.

Il Dirigente protempore della Sezione
F.to Pasquale MARINO